

COMUNE DI RIMINI

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA
DETERMINAZIONE
DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO
DEI TITOLARI DI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
(ai sensi dell'art. 7 comma 4, lettera v), CCNL 16 novembre 2022)**

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE CCDI DEFINITIVO

Premesso che:

- in data 21 febbraio 2023, è stata sottoscritta l'ipotesi di "contratto collettivo decentrato integrativo per la definizione dei criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarichi di elevata qualificazione (ai sensi dell'art. 7 comma 4, lettera v), CCNL 16 novembre 2022)";

- il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 5 del 27 febbraio 2023, acquisito al protocollo n. 69496 in data 28 febbraio 2023, ha rilasciato il prescritto parere di cui all'articolo 8, comma 7 del CCNL 16/11/2022 e di cui all'art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001;

- la Giunta comunale con propria deliberazione del 7 marzo 2023, n. 72, ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte datoriale o in mancanza, il componente effettivo della delegazione trattante diparte pubblica (Capo Dipartimento Risorse) a sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo decentrato integrativo per la definizione dei criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarichi di Elevata Qualificazione (ai sensi dell'art. 7 comma 4, lettera v), CCNL 16/11/2022);

In data 16 marzo 2023, presso la Residenza comunale, si sono incontrate le delegazioni trattanti di parte datoriale e di parte sindacale e, al termine dell'incontro, le parti hanno sottoscritto in via definitiva il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la definizione dei criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarichi di elevata qualificazione (ai sensi dell'art. 7 comma 4, lettera v), CCNL 16 novembre 2022), nel testo già firmato in data 21 febbraio 2023, in sede di pre-intesa, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Delegazione trattante di parte datoriale – il presidente

Segretario Generale F.to Diodorina Valerino

Delegazione trattante di parte sindacale

R.S.U. F.to Ferri L.

R.S.U. F.to Scipioni R.

R.S.U. F.to De Chiara R.

R.S.U. F.to Brandi F.

R.S.U. F.to Frisoni D.

R.S.U. F.to Balducci S.

R.S.U. F.to Casali M.

R.S.U. F.to Tamburini F.

R.S.U. F.to Nanni M.

R.S.U. F.to Cellarosi M.

R.S.U. F.to Villani A.

R.S.U. F.to Del Bianco R.

R.S.U. F.to Luisè L.

R.S.U. F.to Gobbi G.

R.S.U. F.to Rosetti F.

R.S.U.

R.S.U.

R.S.U.

R.S.U.

R.S.U.

R.S.U.

Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie del CCNL

CGIL F.P. F.to Giacomini O.

CISL F.P. F.to Bernardi G.

UIL F.P.L. F.to Bianchi A.

C.S.A. F.to Scipioni R.

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE
DEI CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE
DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO
DEI TITOLARI DI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
(ai sensi dell'art. 7 comma 4, lettera v), CCNL 16 novembre 2022)**

1. Definizione del budget destinato alla retribuzione di posizione e di risultato

Le risorse economiche destinate a finanziare la retribuzione di posizione del personale titolare di incarico di elevata qualificazione vengono determinate nella misura dell'85% delle risorse complessivamente finalizzate alla retribuzione di posizione e di risultato secondo quanto disposto dall'art. 17, comma 4 del CCNL 16 novembre 2022. Ne consegue che alla retribuzione di risultato verrà destinato il 15% delle risorse di cui all'articolo 67 comma 1 del CCNL 21 maggio 2018 destinate alle posizioni organizzative nell'anno 2017 comprensive delle integrazioni previste dal CCNL 16 novembre 2022 e dalla normativa in materia.

La misura fissata dal presente CCDI per il finanziamento della retribuzione di posizione può essere annualmente rideterminata in diminuzione, con conseguente aumento della quota destinata alla retribuzione di risultato, in sede di ripartizione del fondo del salario accessorio del personale dipendente. In assenza di determinazioni delle parti negoziali in tal senso si intende confermata la quota qui prevista.

Annualmente con determinazione dirigenziale viene impegnato il fondo di cui all'articolo 17, comma 6 del CCNL 16 novembre 2022. L'eventuale incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato in applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 4, lettera u) del medesimo CCNL 16 novembre 2022 sarà oggetto di accordo in sede di contrattazione integrativa.

In ossequio al parere Aran CFL 123 le parti stabiliscono che le eventuali risorse destinate a finanziare la retribuzione di posizione del personale titolare di incarico di elevata qualificazione non utilizzate nel corso di ciascun anno incrementano, per quello stesso anno, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato per il medesimo personale.

2. Collegamento tra valutazione della prestazione individuale e somma da erogare quale retribuzione di risultato:

Al fine di poter liquidare la retribuzione di risultato è necessario che i titolari di incarichi di elevata qualificazione siano valutati positivamente in base al Regolamento recante metodologia per la valutazione dei risultati e delle prestazioni dei titolari di incarichi di elevata qualificazione.

Costituiscono requisiti minimi per l'accesso al sistema premiante del personale titolare di incarico di elevata qualificazione dell'Ente:

- a) l'assenza di sanzioni disciplinari nell'anno di riferimento, ad eccezione della sanzione del rimprovero verbale;
- b) il conseguimento di un punteggio complessivo della valutazione della prestazione individuale pari ad almeno il 51 per cento del punteggio massimo previsto dal Regolamento recante metodologia di valutazione.

Costituisce requisito minimo per l'accesso al sistema valutativo e premiante una presenza in servizio di almeno 600 ore di presenza effettiva, riferita al periodo di svolgimento dell'incarico di elevata qualificazione. Qualora l'incarico sia stato affidato o cessato in corso d'anno tale monte ore viene rideterminato in misura direttamente proporzionale alla durata dell'incarico stesso, ferma restando la presenza in servizio (quale titolare di incarico di EQ) per almeno 2 mesi nell'anno solare.

Al fine di valorizzare maggiormente il merito e la qualità della prestazione lavorativa come sancito nel Titolo III del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, attraverso una più marcata differenziazione della retribuzione di risultato dei titolari di elevata qualificazione dell'Ente, anche in una logica di equa assegnazione degli incentivi in corrispondenza delle prestazioni effettivamente rese (art. 7 comma 5 D. Lgs. 30 marzo 2001, n.

165), a decorrere dall'anno 2023 il collegamento tra valutazione e somma da erogare (quale retribuzione di risultato) viene determinato come segue:

- 1) in applicazione del primo capoverso del precedente paragrafo 1) viene definito il budget iniziale da destinare alle retribuzioni di risultato. Da tale importo vengono sottratte le somme necessarie a remunerare gli incarichi ad interim eventualmente conferiti, nonché quelle che vanno acquisite a favore del bilancio, in conseguenza delle eventuali valutazioni negative, secondo quanto previsto al successivo punto 4;
- 2) il budget così ottenuto viene integrato con le risorse già destinate al finanziamento della retribuzione di posizione del medesimo anno, che a consuntivo risultassero non utilizzate (economie sulla quota della retribuzione di posizione);
- 3) il budget così determinato viene distribuito proporzionalmente al punteggio (totale) della scheda di valutazione ottenuto da ciascun titolare di incarico di elevata qualificazione che accede al sistema premiante;
- 4) qualora un titolare di incarico di elevata qualificazione conseguisse una valutazione inferiore al 51% del punteggio massimo previsto dal Regolamento recante metodologia di valutazione e pertanto non maturasse il diritto a ricevere per quell'anno la retribuzione di risultato, dal budget da ripartire sarà decurtata una quota pari al rapporto tra il budget annuo stanziato (15% o quota maggiore in base a quanto definito annualmente) e il n. delle posizioni valutate (eventualmente proporzionate al periodo in cui sono incaricate di tale incarico); la quota decurtata costituisce economia di bilancio.

3. Retribuzione di risultato per incarichi ad interim

Ai sensi dell'articolo 17 comma 5 del CCNL 16 novembre 2022, in caso di struttura vacante, al titolare di incarico di elevata qualificazione, che, oltre al proprio incarico, abbia ricevuto ad interim la reggenza di un altro incarico di cui all'art. 16 comma 2, lettera a) del precitato CCNL 16 novembre 2022, in aggiunta alla retribuzione di risultato per l'incarico principale è corrisposta anche la retribuzione di risultato per la struttura diretta temporaneamente; tale retribuzione viene quantificata in un importo che può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione di elevata qualificazione oggetto dell'incarico ad interim. La definizione della citata percentuale sarà effettuata dal dirigente nell'atto con cui si assegna l'incarico ad interim, tenendo conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi al medesimo incarico. Solo con valutazioni sull'incarico aggiuntivo pari o superiori al 51% del punteggio massimo attribuibile sarà possibile liquidare l'ulteriore importo della retribuzione di risultato di cui all'art. 17 c. 5 del precitato CCNL. In caso di valutazioni inferiori al 51% o nel caso in cui il titolare di EQ abbia riportato nell'anno di riferimento una sanzione disciplinare superiore al richiamo verbale, non verrà liquidata tale quota. Ovviamente la retribuzione di risultato aggiuntiva sull'incarico ad interim è proporzionata alla durata della reggenza.

4. Disposizioni finali

I titolari di incarico di elevata qualificazione che hanno costituito o cessato l'incarico in corso d'anno percepiscono la retribuzione di risultato (sia quella riferita all'incarico principale, sia quella riferita all'eventuale incarico ad interim) in relazione al periodo di effettivo svolgimento dell'incarico, fermi restando i requisiti minimi per l'accesso al sistema premiante, come stabiliti al paragrafo 2. Fanno eccezione gli incarichi ad interim, che vengono retribuiti con le modalità di cui al precedente paragrafo.

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che in caso di corresponsione di importi derivanti da altre forme incentivanti, la retribuzione di risultato è ridotta in base alle modalità previste dalla contrattazione decentrata integrativa del personale dipendente.

Delegazione trattante di parte datoriale – il presidente

Segretario Generale F.to Diodorina Valerino

Delegazione trattante di parte sindacale

R.S.U. F.to Ferri L.

R.S.U. F.to Scipioni R.

R.S.U. F.to De Chiara R.

R.S.U. F.to Brandi F.

R.S.U. F.to Frisoni D.

R.S.U. F.to Balducci S.

R.S.U. F.to Casali M.

R.S.U. F.to Tamburini F.

R.S.U. F.to Nanni M.

R.S.U. F.to Cellarosi M.

R.S.U. F.to Villani A.

R.S.U. F.to Del Bianco R.

R.S.U. F.to Luisè L.

R.S.U. F.to Gobbi G.

R.S.U. F.to Rosetti F.

R.S.U.

R.S.U.

R.S.U.

R.S.U.

R.S.U.

R.S.U.

(Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie del CCNL)

CGIL F.P. F.to Giacomini O.

CISL F.P. F.to Bernardi G.

UIL F.P.L. F.to Bianchi A.

C.S.A. F.to Scipioni R.